



COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

(Provincia di Teramo)

Tel. 0861 846511 – Part. IVA: 00196900674

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 05/05/2026

Verbale numero 33

Oggetto: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO L' ATTO DI APPELLO PROMOSSO DALLA BFF BANK S.P.A. (GIA' BANCA FARMAFACTORING S.P.A.) - NOMINA DIFENSORE LEGALE

L'anno duemilaventisei il giorno cinque del mese di maggio alle ore 13:00, nella solita sala delle adunanze del Comune, previa convocazione, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Qualifica	Nome	P	A
Sindaco	AMATUCCI ANNUNZIO	P	
Vice Sindaco	LUCIDI ALESSANDRA	P	
Assessore	D'ANTONIO GIANLUCA	P	
Assessore	DE SANTIS MANOLA	P	
Assessore	TALVACCHIA SIRIO	P	

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0

Il Sindaco, constatata la regolarità della seduta, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto sopraindicato.

Assiste il Segretario Comunale **Dott.ssa Carla Di Giamberardino** incaricato della redazione del verbale.

Vista ed esaminata la proposta di deliberazione di che trattasi;

Immediatamente eseguibile	S
Soggetta a ratifica	N

Si da atto che ai sensi di quanto previsto dal disciplinare per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in modalità telematica o CD. mista approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.107 del 29/11/2024 immediatamente esecutiva, come previsto dall'art. 7 dello stesso, si accerta che risultano presenti in sede il Sindaco Annunzio Amatucci e l'assessore Gianluca D'Antonio, in videoconferenza l'assessore De Santis Manola l'assessore Talvacchia Sirio e il vice Sindaco Alessandra Lucidi.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n.15 del 09/03/2021 l'Ente per mezzo del Sindaco, Legale Rappresentante pro-tempore, si costituiva per resistere in giudizio, avverso un atto di citazione presentato dalla Banca Farmafactoring S.p.A. con sede in Milano e, con lo stesso atto, affidava all'Avv. Sclocchini Antonia del Foro di Ascoli Piceno l'incarico professionale per rappresentare e difendere il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata nella controversia in questione, presso il Tribunale di Teramo;

Considerato che la sentenza (n.789/2025 del 30/06/2025, R.G. n.800/2020) di 1° grado del contenzioso in questione, motivatamente, ha riconosciuto le ragioni dell'Ente;

Visto l'atto di citazione - acclarato al prot. dell'Ente al n.1573 in data 02/02/2026 - con il quale BFF Bank S.p.A. (nuova denominazione di Banca Farmafactoring S.p.A.) ha proposto appello avverso la citata la sentenza n.789/2025 del 30/06/2025 (R.G. n.800/2020);

Visto il parere legale - rilasciato dall'Avv. Sclocchini Antonia in relazione al predetto appello alla sentenza n.789/2025 del 30/06/2025 emessa dal Tribunale di Teramo - acclarato al prot. dell'Ente al n.3.301 in data 05/03/2026, con il quale il predetto legale, valutati i motivi dell'appello presentato, sottolineava *“la necessità di procedere alla costituzione in giudizio, al fine di contestare in modo puntuale e rigoroso le eccezioni sollevate da controparte, valutando l'opportunità di chiedere, in via incidentale, la riforma della sentenza nella parte in cui condanna l'Ente al versamento della residua somma di € 605,00, oltre interessi maturati ex art 5 d. lgs. 231/2022 dal 27 novembre 2014 ed € 40,00 a titolo di risarcimento ex art.6, d. lgs. 231/2002 posta la prova dell'avvenuto pagamento”*. Aggiungendo, inoltre, *“In difetto di costituzione e alla luce della complessità della vicenda, deve evidenziarsi come la controparte abbia omissso passaggi essenziali ai fini della presente difesa; omissioni che, se non puntualmente rilevate, potrebbero determinare una pronuncia pregiudizievole per l'Ente, con conseguente rilevante danno economico”*;

Considerato, pertanto, di doversi costituire in giudizio - al fine di contestare in modo puntuale e rigoroso le eccezioni sollevate dalla controparte per la causa civile Corte di Appello di L'Aquila, R.G. n.135/2026, Comune di Sant'Egidio alla Vibrata c/ BFF Bank S.p.A. - avverso il predetto atto di citazione avanti il Tribunale di L'Aquila, all'udienza del 09/06/2026, con un proprio legale di fiducia, individuato nella persona dell'Avv. Sclocchini Antonia del Foro di Ascoli Piceno, che, come detto, ha già difeso questo Comune in sede di giudizio di 1° grado;

Vista la proposta economica/preventivo di spesa dettagliata, della predetta professionista, pervenuta in data 17/03/2026 ed acclarata al prot. dell'Ente al n.3847, in relazione alle spese legali previste per la difesa delle ragioni dell'Ente nella suddetta causa civile presso la Corte di Appello di L'Aquila, R.G. n.135/26, che prevede un'ipotesi di un compenso di € 6.422,52;

Preso atto delle sentenze della Cassazione Civile, Sezione V, n.14.220 del 28/07/2004 e del Consiglio di Stato, Sezione IV, n.3.988 del 17/07/2002, che riconoscono l'esclusiva competenza della Giunta Comunale a conferire l'autorizzazione ad agire in giudizio;

Vista la deliberazione n.19/2009/PAR della Sezione Regionale di Controllo per la Basilicata, in forza della quale il singolo incarico di patrocinio legale è considerato come non integrante un appalto di servizi;

Vista la prevalente giurisprudenza contabile che non considera gli incarichi di patrocinio legale riconducibili direttamente agli incarichi professionali esterni, disciplinati dall'art.7, comma 6 e segg., del D. Lgs. n.165/2001, poiché conferiti per adempimenti obbligatori per legge, mancando, pertanto, in tali ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell'Amministrazione;

Rilevato che il conferimento di un singolo e puntuale incarico legale di patrocinio in giudizio non può soggiacere ad una procedura concorsuale di stampo selettivo che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell'aleatorietà dell'*iter* del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazione e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dalla normativa propria che disciplina i contratti pubblici (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V, 11/05/2012 n.2730);

Ritenuto quindi di affidare all'Avv. Sclocchini Antonia del Foro di Ascoli Piceno, la quale si è dichiarata disponibile, l'incarico professionale per rappresentare il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata nel giudizio di cui trattasi;

Visto il parere espresso dal Dirigente dell'Area Economico-Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica, e contabile, che in allegato costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Per i motivi di cui in narrativa;

A voti unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di ritenere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto, costituendone altresì motivazione ai sensi dell'art.3 L. 07/08/1990 n.241 e successive modifiche ed integrazioni;
- 2) di autorizzare la costituzione in giudizio dell'Ente, per mezzo del Sindaco e Legale Rappresentante pro-tempore, per resistere in giudizio avverso l'atto di citazione di cui premessa presentato dalla BFF Bank S.P.A. (nuova denominazione di Banca Farmafactoring S.p.A.) con sede in Milano;
- 3) di affidare all'Avv. Sclocchini Antonia del Foro di Ascoli Piceno l'incarico professionale per rappresentare e difendere il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata nella controversia in questione, presso il Tribunale di L'Aquila, la quale si è dichiarata disponibile ad assumere tale incarico, autorizzando la medesima, ad adottare ogni azione che la stessa riterrà valida ed efficace, a tutela degli interessi dell'Ente, compresa la facoltà di chiamare in causa terzi, domande riconvenzionali, eccezioni e/o opposizioni ed ogni altro provvedimento ritenuto vantaggioso per l'Ente, conferendo pertanto il più ampio mandato processuale;
- 4) di prenotare la spesa complessiva di € 6.422,52, al lordo delle ritenute di legge, che trova copertura finanziaria al Titolo I°, Missione 01, Programma 02, Macroaggregato 03 (cap. 138 "*Spese per liti, arbitraggi, consulenze, etc.*") per € 3.422,52 a valere sull'esercizio finanziario 2026 e per € 3.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2027.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l'urgenza di dare immediata esecuzione al presente atto, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

DELIBERA

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D. Lgs. n.267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Amatucci Annunzio

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Carla Di Giamberardino
